



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " F. SEVERI "

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

GIOIA TAURO

TEL. SEGR. 0966/51810 - fax 0966/504179

Web: www.iisseveri.eu - e-mail: rcis013003@istruzione.it

REQUISITI DI IDONEITA' FISICA RICHIESTI PER L'IMMATRICOLAZIONE NEL REGISTRO DELLA GENTE DI MARE. (Legge 22/01/34, n. 244 e DPR 30/04/2010, n. 114)

DPR 30/04/2010 n. 114

Art. 1

Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria

1. Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente:

«22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:

a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore. Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara. Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.

Può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;

b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.».

Art. 2

Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare

1. Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente:

«14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:

a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;

b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;

c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca). Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;

b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».